

Pensione di anzianità e lavoro a progetto: i chiarimenti del Ministero

La questione portata all'attenzione del Ministero del lavoro riguarda i titolari di pensione di anzianità, in particolare se possano essere esclusi dal campo di applicazione della disciplina del contratto a progetto anche coloro che percepiscano la pensione di anzianità, una volta raggiunti i requisiti di età della pensione di vecchiaia. Secondo il Ministero le ragioni di tutela che portano a comprendere nella disciplina del lavoro a progetto anche i pensionati di anzianità viene meno con il compimento dei requisiti per la trasformazione della pensione in pensione di vecchiaia. Da questo momento, per il beneficiario di pensione di anzianità che abbia raggiunto i requisiti di età della pensione di vecchiaia, il contratto può essere redatto con le modalità già in uso prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 276/2003 e cioè senza il prescritto progetto. Infatti quando un pensionato di anzianità compie l'età prescritta per il pensionamento di vecchiaia, la pensione viene trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia. Pertanto, dalla data del compimento di tale età, alla pensione di anzianità si applica la normativa che disciplina l'erogazione del trattamento di vecchiaia.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto a questo Ministero se, ai sensi dell'art. 61, comma 3, Dlgs n. 276/2003, siano esclusi dal campo di applicazione della disciplina del contratto a progetto

anche coloro che percepiscano la pensione di anzianità, una volta raggiunti i requisiti di età della pensione di vecchiaia, ossia se il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia li possa fare annoverare, al pari dei pensionati di vecchiaia, tra i soggetti esclusi dal campo di applicazione della normativa in relazione al lavoro a progetto.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, della Direzione generale per le politiche previdenziali e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 61, comma 3, Dlgs n. 276/2003, sono escluse dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 276/2003, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall'art. 90, legge n. 289/2002. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Su tale questione, la circolare n. 1/2004 ha precisato che nell'esclusione dei percettori di pensione di vecchiaia devono essere compresi quei soggetti, titolari di pen-

Ministero del lavoro

Risposta ad interpello 26 marzo 2008, n. 8

Oggetto: Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Esclusione dal campo di applicazione della disciplina del contratto a progetto per i pensionati di anzianità

sione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.

In altri termini, l'applicabilità della disciplina del lavoro a progetto ai percettori di pensione di anzianità, ovviamente fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, si giustifica con il fine di evitare una probabile deriva verso il lavoro «nero» che abbia per protagonisti tali soggetti, i quali, pur possedendo i requisiti necessari per godere di tale trattamento, intendano ancora svolgere attività lavorativa. Invece, tale esigenza di tutela non sussiste per chi gode della pensione di vecchiaia, potendo lo stesso liberamente contrattare le condizioni della collaborazione.

Inoltre, occorre ricordare che in virtù dell'art. 22, comma 6, legge n. 153/1969, quando un pensionato compie l'età prescritta per il pensionamento di vecchiaia, la pensione viene trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia. Pertanto, dalla data del compimento di tale età, alla pensione di anzianità si applica la normativa che disciplina l'erogazione del trattamento di vecchiaia.

Visto che l'art. 61, comma 3, Dlgs n. 276/2003 esclude esplicitamente dalla riconduzione ad un progetto, programma, o fase di esso, i pensionati di vecchiaia e visto che le pensioni di anzianità al compimento dei requisiti di età previsti dalla legge sono trasformate in pensioni di vecchiaia, si può affermare che, qualora venga stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un percettore di pensione di anzianità che abbia raggiunto i requisiti di età della pensione di vecchiaia, tale contratto debba essere escluso dal campo di applicazione del lavoro a progetto e possa, quindi, essere redatto con le modalità già in uso prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 276/2003.